



Tribunale di Parma

Il giudice

Nella causa iscritta al n.237/2010 R.G. promossa da

[REDACTED]

contro

[REDACTED]

TRIBUNALE DI PARMA
SEGRETERIA
CAUSA N. 237/2010
R.G.
2766
1868
PARMA 3 LUG. 2010
MIRCA

Ha pronunciato ex art 702 cpc la presente

ORDINANZA

Rilevato che si assume da parte ricorrente, per quel che qui rileva, la nullità per difetto di forma- in particolare per la mancanza nel caso del c.d. contratto-quadro- degli ordini di acquisto di azioni JB Multistock Sicav effettuati, con conseguente condanna della resistente alla restituzione in favore del [REDACTED] anche in qualità di erede della sig.ra [REDACTED] della complessiva somma di euro 52162,15 (le ulteriori domande proposte non vengono prese in esame perché subordinate alla fissazione da parte del giudice della udienza di cui all'art. 183 cpc);

Rileva il giudicante che l'assunto, in relazione ai dedotti profili di nullità degli ordini di acquisto in questione per vizio di forma, sul presupposto che il ricorrente assume di non avere mai sottoscritto alcun contratto quadro, è fondato risultando pacificamente (per ammissione dello stesso

my

istituto di credito resistente) che nel caso non è mai stato stipulato alcun contratto per la negoziazione, la sottoscrizione, il collocamento e la raccolta di ordini concernenti valori mobiliari (c.d. contratto-quadro) laddove per contro l'assunto difensivo di parte resistente- secondo cui "l'operazione di che trattasi (sottoscrizione di azioni Sicav) non richiedeva...la preventiva stipulazione di un contratto quadro per la prestazione del (diverso) servizio di negoziazione" avendo la banca svolto nel caso il ruolo di mero collocamento espressamente sottratto dal legislatore (art. 30 comma 3° Reg. CONSOB n.11522/98) al divieto di fornire il servizio in assenza di contratto quadro (si rimanda agli scritti difensivi in atti, da ritenersi qui integralmente riportati per la compiuta esposizione delle tesi ed argomentazioni svolte)- non ha pregio e va disatteso dovendosi in effetti certamente escludere che il rapporto oggetto del presente giudizio sia riconducibile alla prestazione del servizio di collocamento (in senso proprio) di strumenti finanziari, che ai sensi del citato art. 30 comma 3 Reg. Consob è esente dall'obbligo di forma scritta; che la stessa Consob ha infatti chiarito che il servizio di collocamento "si caratterizza per essere un accordo tra l'emittente (o offerente) e l'intermediario collocatore, finalizzato all'offerta al pubblico, da parte di quest'ultimo, degli strumenti finanziari emessi a condizioni di prezzo e (frequentemente) di tipo predeterminate" (v. comunicazione DAL/97006042 del 9.7.97; comunicazione DIN/1049452 del 21.6.01; comunicazione DIN/1079230 del 19.10.01), come pure si evince dall'art.35 Regolamento Consob 11522/98, nel quale viene disciplinato il rapporto tra collocatore ed emittente ("Nella prestazione del servizio di collocamento

Unges

gli intermediari autorizzati si attengono alle disposizioni dettate dall'offerente o dal soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento al fine di assicurare l'uniformità delle procedure di offerta e di riparto"); che le modalità con le quali la banca intende "proporre" alla propria clientela l'acquisto dei titoli, che intende collocare, può presentare i connotati di una normale attività di negoziazione anche in contropartita diretta con la clientela, in esecuzione di ordini di acquisto ricevuti dalla stessa (sebbene conferiti a seguito di una "proposta" da parte della banca), che è evidente che se invece la banca procede alla realizzazione di una campagna di offerta con modalità caratterizzate dalla formulazione di proposte standardizzate e, quindi, dall'effettuazione di transazioni non "negoziare" con i clienti, allora l'operazione presenta i connotati dell'offerta al pubblico (v. ancora comunicazione DAL/97006042 del 9.7.1997);

che la mancanza nel caso di un valido contratto-quadro (circostanza come detto pacifica) rende senza dubbio senza titolo ogni ulteriore attività eseguita dall'intermediario, compresa quindi l'esecuzione dell'ordine per cui è causa (effettuato in data 24.1.200 per l'importo di euro 52.162,15);

che nessun rilievo in senso contrario può attribuirsi ai successivi ordini impartiti dal [redacted] (e dalla moglie [redacted] [redacted]), ed evidenziati e documentati dalla difesa di parte resistente con cui si richiedeva la conversione delle azioni dal comparto originario in altri comparti (con incasso in alcuni casi dei controvalori), non idonei, a giudizio del Giudicante, a "travolgere ed assorbire il precedente", perchè in realtà l'unico ordine di acquisto rimane quello in data 24.1.2000 (posto che quelli

Wils

successivi sono solo ordini di conversione delle azioni da un comparto all'altro chiaramente non decisivi al fine del compimento dell'attività di acquisto dei titoli) nullo per mancanza di un valido preventivo contratto-quadro, non potendosi peraltro non rilevare che ex art 1423 cc "il contratto nullo non può essere convalidato (se la legge non dispone diversamente)" (ciò che deve escludersi nel caso di specie) e che secondo la giurisprudenza della S.C. la esecuzione spontanea del contratto nullo è comunque inidonea a costituire sanatoria della nullità (del contratto), che è rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del giudizio ("il contratto privo della forma richiesta ad substantiam è nullo e pertanto insuscettibile di qualsivoglia forma di sanatoria, dovendosi quindi escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive" cfr Cass n.59 del 2001);

che va quindi dichiarata la nullità del contratto di acquisto in data 24.1.2000 delle azioni JB Multistock Sicav per violazione del requisito della forma scritta nei termini di cui sopra, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione a favore del ricorrente della somma di euro 52162,15 versata per l'acquisto delle azioni in questione, da cui deve peraltro detrarsi, per gli effetti restitutori conseguenti alla dichiarata nullità del contratto di acquisto, la somma di euro 17145,87 pari al controvalore incassato dai rimborsi a seguito delle conversioni (per come documentati in atti) nonché il controvalore dei titoli (quelli tuttora in possesso del ricorrente dopo le conversioni avvenute nel corso del rapporto) secondo le quotazioni di mercato alla data del 5.3.2010 cioè della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.

urey

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art.702 bis e segg. cpc

accerta e dichiara la nullità del contratto di acquisto in data 24.1.2000, di cui in parte motiva, e per l'effetto condanna la convenuta alla restituzione a favore del ricorrente della somma di 35.016,28, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, da cui deve detrarsi il valore dei titoli azionari, tuttora in possesso del ██████████, secondo la quotazione di mercato alla data del 5.3.2010;

condanna la convenuta alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida nella complessiva somma onnicomprensiva di euro 3500,00 di cui euro 2000,00 per onorario oltre rimborso forfettario, cassa e Iva come per legge.

Parma 8.6.2010

Il G.I. in funzione di giudice unico

Dott. Renato Mari

